

Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della FINEST per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell'area Balcanica

(Legge n. 84 del 21/03/2001, D.M. n. 433 del 5/12/2003)

Che cos'è

E' un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, attraverso l'acquisizione da parte della FINEST di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da FINEST ai sensi della legge 19/91.

Ammontare del fondo

8,3 milioni di euro.

Caratteristiche dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo può avere ad oggetto l'acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase di costituzione della nuova impresa, o, nel caso in cui l'impresa sia già esistente la sottoscrizione di aumento di capitale sociale o l'acquisto da terzi di quote o azioni. La quota acquisita dalla FINEST a valere sul Fondo non può superare il 40% del capitale sociale dell'impresa partecipata e l'importo di € 516.456.

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve inoltre essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da FINEST ai sensi della legge 19/91;
- tale che la partecipazione complessiva di FINEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nei contratti relativi all'intervento di FINEST. Il riacquisto da parte delle imprese italiane non è soggetto a garanzie.

L'impresa deve corrispondere al Fondo, sulla partecipazione acquisita a valere sul Fondo medesimo, un corrispettivo fisso quale remunerazione forfetaria a fronte della cessione, da parte del Fondo, dei diritti di godimento delle azioni o quote. Il corrispettivo è pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data della delibera, maggiorato al momento di un punto percentuale.

L'agevolazione descritta non si applica ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

Procedura e tempi

L'operatore presenta direttamente alla FINEST il progetto di società estera, corredato da documentazione e da informazioni di carattere tecnico, industriale, economico e finanziario.

L'istruttoria viene completata dalla Finest e poi sottoposta al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione, istituito presso il Ministero del Commercio internazionale, per la relativa approvazione.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la Finest provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo.